

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA IL
COMUNE DI POGGIODOMO E LA PRO LOCO USIGNI ETS**

Addì Venticinque Agosto 2023, nella sede municipale di Poggiodomo, in
esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 36 del 17/08/2023,


tra

il **COMUNE DI POGGIODOMO**, corrente in Poggiodomo (PG), Piazza
Martiri di Mucciafora n. 1 (Cod. Fisc. 84006620540 - P. IVA 00472370543),
in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Filippo
Marini, nato a Spoleto (PG) il 12/3/1973 (Cod. Fisc. MRNFPP73C12I921K) e
residente a Poggiodomo (PG), Fraz. Mucciafora, Via delle Aie n. 7,
autorizzato a questo atto con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del
17/08/2023, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche "il
Comodante"),



e

la **PRO LOCO USIGNI ETS**, corrente in Poggiodomo (PG), Fraz Usigni
Via Fontevecchia snc (Cod. Fisc.93004030545 - P. IVA 93004030545),
costituita con atto del 18/08/1980 a rogito Dott. Jorio Notaio in Norcia, rep.
4261 – racc. 761, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro
tempore* Sig Stefano Santarelli nato a Roma (Rm) il 11/09/1956 (Cod. Fisc.
SNTSFN56P55H501W) e residente a Tivoli (Rm), Via Silla Rosa De
Angelis n.1 (di seguito anche "la Comodataria"),



premesse che:

- la Pro Loco Usigni ETS, ai fini del raggiungimento dei propri scopi
statutari, necessita di uno spazio utile a svolgere le attività funzionali alla
miglior promozione della città di Poggiodomo e del suo territorio:

- le attività svolte dalla Pro Loco Usigni ETS non perseguono scopi di lucro;

- il Comune di Poggiodomo, stanti la natura e gli scopi statutari della Pro

Loco Usigni, ha interesse a soddisfare la suddetta esigenza, onde favorire

le attività della medesima Associazione e agevolare il raggiungimento dei

fini che la stessa persegue, mettendole a disposizione un immobile

ricadente nel patrimonio comunale che non sia allo stato utilizzato o

diversamente utilizzabile;

- il Comune di Poggiodomo, con delibera di Giunta Comunale n. 36 del

17/08/2023 ha pertanto deciso di concedere in comodato d'uso gratuito alla

Pro Loco Usigni l'immobile costituito da locale della cui piena proprietà è

titolare in Poggiodomo (PG) fraz Usigni, in Via Fausto Poli 3 sito al piano

1 e distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 32 con la particella 44 sub 1 ;

ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Poggiodomo concede in comodato d'uso gratuito alla Pro Loco

Usigni ETS l'immobile di sua proprietà costituito da locale sito in

Poggiodomo (PG) fraz Usigni in Via Fausto Poli 3 al piano 1 e distinto nel

Catasto Fabbricati al foglio 32 con la particella 44 sub1.

Art. 3 – Durata e diritti di rinnovo e recesso

Il contratto è stipulato per la durata di anni 6 (Sei) dal 25/08/2023 al

25/08/2029 ed è suscettibile di rinnovo per pari durata previa richiesta scritta

che la Comodataria è tenuta a rimettere al Comodante mediante messaggio di

p.e.c. o raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del

contratto medesimo e previa deliberazione della Giunta Comunale.

La Comodataria potrà recedere anticipatamente dal rapporto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi al Comodante per iscritto, mediante messaggio di p.e.c. o raccomandata A/R.

Il Comodante ha diritto di recedere dal rapporto e potrà richiedere, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi alla Comodataria per iscritto, mediante messaggio di p.e.c. o raccomandata A/R, la restituzione anticipata dell'immobile nei seguenti casi: 1) nel caso in cui esso Comodante intenda utilizzare l'immobile per propri scopi istituzionali; 2) nel caso in cui si rendano necessari lavori di ristrutturazione dell'immobile o del fabbricato in cui esso è localizzato, i quali siano suscettibili di programmazione.

Il Comodante ha diritto di recedere dal rapporto e potrà richiedere per iscritto alla Comodataria, mediante messaggio di p.e.c. o raccomandata A/R, l'immediata restituzione anticipata dell'immobile, senza necessità di osservare alcun preavviso, nei seguenti casi: 1) nel caso in cui esso Comodante si venga a trovare nell'imprevista ed imprevedibile necessità di utilizzare urgentemente l'immobile per propri scopi istituzionali; 2) nel caso in cui si rendano necessari imprevisi ed imprevedibili lavori di ristrutturazione dell'immobile o del fabbricato in cui esso è localizzato, i quali non siano prorogabili; 3) nel caso in cui la Comodataria non utilizzi l'immobile per almeno 6 (sei) mesi continuativi ovvero nel caso in cui essa Comodataria rimanga inattiva per almeno 6 (sei) mesi continuativi si sciogla o muti i propri fini statutari.

Art. 4 - Obblighi della Comodataria

La Comodataria dichiara di ben conoscere l'immobile, di averlo trovato in

buono stato conservativo e idoneo all'uso a cui è destinato così come determinato dalle parti, e dichiara di prenderlo in consegna ad ogni effetto di Legge con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo e di tutti i suoi accessori e dotazioni ed impegnandosi a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a far rispettare il divieto di fumo, come previsto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La Comodataria deve servirsi dell'immobile esclusivamente per svolgere le attività contemplate nel suo Statuto, è tenuta a curarne la costante pulizia ed a provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso e dei relativi accessori.

Tutte le spese di pulizia, manutenzione ordinaria ed utilizzo dell'immobile, ivi comprese le spese per le utenze accessorie, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, sono a carico esclusivo della Comodataria, la quale in nessun caso ha diritto a godere di partecipazioni economico-finanziarie, rimborsi o risarcimenti da parte del Comodante.

La Comodataria è responsabile degli eventuali danni arrecati all'immobile ed ai suoi accessori, dovendo provvedere a proprie cura e spese al ripristino degli stessi, ed esonera il Comodante da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che dall'uso dell'immobile e dei suoi accessori possono derivare a suoi associati e/o a terzi ovvero a cose di proprietà sua e/o di suoi associati e/o di terzi.

La Comodataria si impegna a riconsegnare l'immobile alla pattuita scadenza nelle stesse condizioni, anche di pulizia e manutenzione, in cui esso si trova alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 5 – Obblighi del Comodante

Il Comodante è tenuto a garantire la fruibilità dell'immobile per gli usi e gli

scopi individuati e determinanti dalle parti mediante il presente contratto e si farà carico degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari in costanza di rapporto.

Art. 6 - Divieto di cessione e di concessione in uso

E' fatto espresso divieto alla Comodataria di cedere a terzi il presente contratto e di concedere a qualsivoglia titolo a terzi, ivi compresi i suoi associati, il godimento, anche solo parziale, dell'immobile.

Art. 7 - Modifiche, riparazioni e migliorie

Non è consentito alla Comodataria apportare modifiche e addizioni all'immobile senza il preventivo consenso scritto del Comodante.

Alla scadenza del contratto e comunque alla riconsegna dell'immobile, il Comodante avrà diritto ad acquisire le modifiche, le riparazioni o le migliorie eseguite dalla Comodataria, senza alcun obbligo di compenso o rimborso in favore di questa, ovvero potrà chiedere la remissione in pristino dell'immobile a cura e spese della Comodataria.

Art. 8 - Diritto di ispezione

È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile in qualunque momento per verificare il rispetto delle condizioni stabilite con il presente contratto.

Art. 9 - Indempimenti contrattuali e risoluzione

~~L'inadempimento degli obblighi e la violazione dei divieti posti a carico della Comodataria ai sensi e per gli effetti delle clausole di cui ai superiori articoli 4 (Obblighi della Comodataria) e 6 (Divieto di cessione di concessione in uso), come anche l'esecuzione, da parte della Comodataria, di lavori, pur preventivamente autorizzati dal Comodante, ma risultanti in contrasto con le~~

vigenti norme urbanistico-edilizie, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa esclusivi di essa Comodataria, la quale sarà tenuta all'immediata restituzione dell'immobile dietro semplice richiesta scritta del Comodante da inoltrarsi mediante messaggio di p.e.c. o raccomandata A/R, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante rispetto all'inadempimento degli obblighi o alla violazione dei divieti sanciti agli articoli che precedono, di cui dovesse rendersi responsabile la Comodataria, non comportano alcuna implicita accettazione e saranno privi di qualsiasi effetto a favore della Comodataria medesima.

Art. 10 – Norme di chiusura e rinvio

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico della Comodataria.

Qualunque modifica o addizione al presente contratto deve essere apportata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, a pena di nullità.

A tutti gli effetti del presente contratto e di Legge, compresa la notifica degli atti giudiziari ed esecutivi, la Comodataria elegge domicilio nell'immobile concesso in comodato.

Ai fini delle comunicazioni di cui agli articoli che precedono, la Comodataria dichiara di essere titolare della casella di p.e.c. proloco@pec.usigni.it, il Comodante dichiara di essere titolare della casella di p.e.c. comune.poggiodomo@postacert.umbria.it e ciascuno di essi si impegna a tempestivamente comunicare all'altro ogni eventuale mutamento di tali indirizzi.

Le parti si prestano ampio e reciproco consenso al trattamento dei rispettivi

dati personali ai fini dell'esecuzione di quanto convenuto mediante il presente contratto.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà esclusivamente competente il Foro di Spoleto.

Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che il presente accordo è espressione e frutto delle libere trattative intercorse tra le parti, non contiene condizioni unilateralmente predisposte dall'uno o dall'altro contraente e pertanto non necessita di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c..

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.


Poggiodomo, lì 25/08/2023.

IL COMODANTE



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI POGGIODOMO' and 'PERUGIA' around a central emblem.

LA COMODATARIA



The image shows a handwritten signature in black ink.